

MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AUDITORIUM S. ROMANO.

La Sala Auditorium realizzata nell'ex Chiesa di S. Romano, di proprietà del Comune di Lucca, è destinata all'uso pubblico in base alle presenti modalità.

Art. 1

Il Comune di Lucca concede in uso la sala a soggetti pubblici e privati per manifestazioni quali concerti, convegni, spettacoli, seminari, conferenze, corsi di formazione, assemblee di associazioni di categoria e rappresentazione di modesta entità e comunque entro i limiti di capienza riportati all'art. 12.

Art. 2

La gestione della concessione in uso della sala è affidata all'U.O. 1.5 – Patrimonio.

I soggetti pubblici e privati che intendono richiedere l'uso della sala dovranno avanzare istanza al Sindaco, su apposito modulo a ciò predisposto e disponibile presso l'U.R.P. che dovrà essere sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere:

- denominazione organismo richiedente;
- cognome, nome, indirizzo, telefono e/o recapito del firmatario richiedente, legale rappresentante dell'organismo;
- durata della manifestazione;
- il giorno e l'orario d'inizio; nel caso di più giorni, il periodo (dal _ al _) inclusi i giorni necessari per l'eventuale allestimento e disallestimento;
- l'oggetto del tema o del programma della manifestazione e comunque ogni indicazione utile per comprendere le finalità e le modalità di svolgimento della manifestazione stessa;
- presumibile affluenza di pubblico prevista;
- eventuali servizi accessori di cui si richiede la fornitura;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità diretta da parte del richiedente firmatario anche per eventuali danni a persone e cose;

Art. 3

La competenza al rilascio della concessione è del dirigente del Settore dipartimentale 1 – Economico-Finanziario, secondo le condizioni stabilite nelle presenti modalità; l'eventuale diniego dovrà essere debitamente motivato.

Nel caso la sala sia richiesta per manifestazioni a carattere politico o per attività di natura promozionale e commerciale, prima del rilascio della concessione il suddetto dirigente dovrà acquisire il parere preventivo del Sindaco.

Non è consentito l'uso della struttura per utilizzi di carattere privato, diversi da quelli indicati all'art.1.

Art. 4

Per consentire la programmazione dell'uso della sala le richieste dovranno pervenire all'Ufficio protocollo generale del Comune di Lucca in Via S. Giustina entro il 20 settembre ed entro il 20 marzo di ogni anno. Il calendario delle manifestazioni è soggetto all'approvazione della Giunta Comunale. In caso di esigenze eccezionali o di urgenze

motivate la richiesta dovrà pervenire, sempre all'Ufficio protocollo generale del Comune di Lucca, almeno 20 giorni prima della data d'inizio della concessione.

Tale termine di presentazione è elevato a 30 gg. in caso di richiesta della sala per manifestazioni a carattere politico o per attività di natura promozionale e commerciale.

Qualora per lo stesso giorno siano presentate più richieste, la concessione è rilasciata secondo l'ordine di presentazione della domanda, fatta salva la priorità a favore delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o con il suo patrocinio.

Art. 5

Le tariffe per la concessione in uso della sala sono stabilite ed aggiornate annualmente con apposita delibera della G. M.. In attesa dell'aggiornamento, le tariffe individuate con tale delibera si intendono prorogate e restano in vigore fino al nuovo successivo atto.

La sala potrà essere concessa in uso gratuito esclusivamente per le attività organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. In tal caso il settore dipartimentale con la cui collaborazione è stata organizzata l'attività, dovrà farsi carico dei costi d'utilizzo della sala relativamente ai servizi affidati all'esterno (pulizie e personale tecnico), mediante impegno della spesa sul proprio PEG e successiva liquidazione delle relative fatture.

La somma dovuta dovrà essere versata dal richiedente direttamente all'Ufficio Economato, o su conto corrente postale n. 49679756 intestato a Comune di Lucca -Ufficio Patrimonio o alla Tesoreria Comunale, presso C.R.L., su c/c n. 20543, ABI 6200, CAB 13701, prima dell'inizio della manifestazione. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione all'Ufficio Patrimonio che rilascerà la relativa concessione d'uso.

Art. 6

Fatti salvi i casi di forza maggiore, riconosciuti dalla legge, in caso di annullamento della data della manifestazione, il Comune di Lucca riceverà dalla controparte, a titolo di penale comprensiva di ogni eventuale risarcimento danni la somma pari al 50% del canone dovuto per l'uso della struttura risultante dall'atto di accettazione. Nel caso in cui la comunicazione di annullamento della data della manifestazione intervenga nei dieci giorni antecedenti la data di concessione, o nel caso in cui nulla venga comunicato, il Comune di Lucca riceverà/tratterrà dalla controparte, a titolo di penale comprensiva di ogni eventuale risarcimento danni la somma pari al 100% della cifra complessiva risultante dall'atto di accettazione/concessione.

Art. 7

E' atto costitutivo di diritto solamente l'atto di concessione, mentre sia la domanda che il successivo atto d'accettazione, non faranno insorgere alcun diritto da parte del richiedente. Pertanto, in caso di diniego, niente potrà essere richiesto ed addebitato all'Amministrazione Comunale.

Il Dirigente del Settore dipartimentale 1 - Economico-Finanziario ha facoltà di revocare od annullare la concessione in qualunque momento, per comprovati motivi di forza maggiore, senza che il concessionario possa richiedere risarcimento o penale a qualsiasi titolo.

Il Sindaco ha facoltà di revocare od annullare, a suo insindacabile giudizio, una o più concessioni. In tal caso verrà restituita la somma versata e non potranno essere richiesti a nessun titolo ulteriori rimborsi o risarcimenti.

In nessun altro caso oltre quello del comma precedente si procederà al rimborso dell'importo versato.

Art. 8

La Sala deve essere utilizzata dal concessionario in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all'ambiente in generale.

E' vietato qualsiasi intervento sulla struttura e sugli arredi della sala; in particolare non potrà essere affisso alcunché (locandine, manifesti, fogli di carta, ecc.) sulle pareti o sugli arredi della stessa. Ogni qualvolta si renda necessario o opportuno l'uso di strumentazione mobile, arredi o impianti diversi da quelli di corredo, i concessionari provvederanno in proprio, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, o ne faranno richiesta, pagando il corrispettivo presunto, tra i servizi accessori.

Si intende concessionario colui che ha sottoscritto la richiesta di concessione.

Il concessionario, dopo aver preso visione delle presenti modalità, dovrà sottoscrivere apposito "Atto di accettazione" e, conseguentemente, si impegna ad essere responsabile, anche a nome dell'organismo da lui rappresentato, per ogni danno a cose o persone che dovesse verificarsi durante l'uso dei locali richiesti. Tale responsabilità comprende anche l'uso dell'apparecchiatura tecnica utilizzata e per la quale ha chiesto il permesso di installazione.

Art. 9

Qualora la manifestazione preveda la vendita di biglietti, tessere o materiale, questa attività dovrà essere svolta a termini di legge, autorizzata preventivamente dagli organismi competenti e concordata nelle modalità operative con il dirigente responsabile.

Nel caso in cui l'attività svolta nei locali concessi sia sottoposta a permessi, autorizzazioni od altro, sarà cura e responsabilità del concessionario esserne in possesso e rispettarne le disposizioni.

Art. 10

La concessione della sala può avere la durata massima di 14 giorni, inclusi i giorni per l'allestimento e disallestimento, compatibilmente con la disponibilità della Sala stessa.

Fatti salvi i giorni della rappresentazione l'auditorium sarà aperto, per i lavori di allestimento e disallestimento, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30.

Art. 11

Il patrocinio del Comune per le manifestazioni è rilasciato direttamente e ad insindacabile giudizio del Sindaco, su richiesta presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredata del programma e di quant'altro utile alla sua valutazione.

In caso di concessione del patrocinio da parte del Comune, è fatto obbligo al richiedente di far verificare in via preventiva (e cioè prima della loro stampa e diffusione) dall'Ufficio Stampa e comunicazione la bozza degli stampati e/o dei testi con i quali viene effettuato l'annuncio e la promozione della manifestazione, depositandone copia presso l'Ufficio.

La concessione del patrocinio obbliga il richiedente a far risultare dagli atti e attraverso i mezzi con i quali viene effettuato l'annuncio e la promozione della manifestazione che la stessa viene realizzata con il patrocinio del Comune di Lucca.

La concessione del patrocinio non comporta nessun esonero e/o vantaggio oltre quelli previsti esplicitamente nelle specifiche modalità comunali.

Non è prevista la concessione a titolo gratuito.

Art. 12

Nell'uso della struttura dovranno essere rispettate le prescrizioni, le limitazioni e le condizioni d'esercizio impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come da verbale della stessa prot. n. 37 del 13/9/2002 e precisamente:

- Limitare il numero delle persone complessivamente presenti in modo da non superare le unità di 450 persone, compresi gli addetti ed il personale di servizio;
- Le vie di accesso e di esodo ed i relativi spazi esterni dovranno essere tenuti costantemente sgombri e liberi da qualsivoglia materiale o impedimento;
- Adeguare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e degli impianti elettrici in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 14.08.96 n. 493;
- Controllare la perfetta efficienza delle uscite di sicurezza e degli impianti d'illuminazione di emergenza prima di ogni apertura al pubblico;
- Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza contro gli incendi ed annotare sul registro ai sensi dell'art. 5 del Dpr 37/98;
- Divieto di utilizzare o detenere gas combustibile e/o infiammabili compressi e/o liquefatti in bombole;
- Le installazioni elettriche dovranno essere sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla legge ed annotate a cura del personale autorizzato, sull'apposito registro;
- Non dovranno essere posti festoni od addobbi di materiale facilmente combustibile, rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite e le lampade di emergenza;
- Non dovranno esserci fili elettrici volanti od appoggiati sul pavimento;
- I materiali di rivestimento e di arredo dovranno essere mantenuti in modo da rispettare costantemente le condizioni di posa stabilite dagli estremi dell'omologazione, in particolare dovranno essere immediatamente sostituiti gli elementi deteriorati o danneggiati nell'uso (poltroncine, rivestimenti, moquettes ecc.);
- Durante le manifestazioni dovrà essere effettuato un servizio di vigilanza antincendio in conformità di quanto stabilito dal D.M. del 22.02.96 n. 261 con almeno tre persone idonee ai sensi degli articoli 4 e 8;
- Divieto di: fumare, di utilizzare fiamme libere, resistenze elettriche a vista, utilizzo di materiale classificato esplosivo, giochi pirici, detenere liquidi infiammabili, tossici e nocivi anche in piccoli contenitori;
- Deve essere assicurato il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti dal dispositivo di deroga concesso dall'Amministrazione Comunale;
- Divieto di soste e transito di autoveicoli in prossimità delle uscite di sicurezza;
- Gli estintori a servizio della sala dovranno essere uniformemente distribuiti in posizione visibile e facilmente accessibile;
- Per il materiale scenico fisso e mobile (quinte, velai, tendaggi e simili) devono essere utilizzati materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a quanto previsto al punto 2.3.3. del D.M. 19.08.96. Il responsabile della gestione della sicurezza

prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione dovrà acquisire le certificazioni comprovanti l'idoneità del materiale scenico e registrarlo sul registro antincendio.

Art. 13

Il Settore Edilizia Pubblica effettuerà le verifiche periodiche relativamente agli impianti e ai dispositivi di sicurezza.

Art. 14

Per ogni altra disposizione non prevista nelle presenti modalità, si fa riferimento alla legislazione vigente.